

N. R.G. P.U. 2-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dal sig. **Paolo Panchetti** (C.F.: PNCPLA56B12C113X), in proprio e quale legale rappresentante della **Azienda Agraria San Nicola S.r.l. Società Agricola** (C.F.: [REDACTED]), con l'assistenza degli avv.ti Cosimo Maria Martini e Vieri Martini,

PREMESSO che:

Il sig. Paolo Panchetti, in proprio e quale legale rappresentante della Azienda Agraria San Nicola S.r.l. Società Agricola, ha richiesto la nomina di un professionista presso l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
In data 14/12/2022 è stata nominata la Dott.ssa Giulia Giachetti;
In data 03/01/2023 il sig. Paolo Panchetti, anche nell'interesse della suindicata società, ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.

RITENUTO che:

Il presente Tribunale è competente esclusivamente in riferimento alla domanda della **Azienda Agraria San Nicola S.r.l. Società Agricola**, la quale ha sede in [REDACTED] e non anche con riferimento alla domanda presentata in proprio dal suo legale rappresentante, il quale ha



N. R.G. P.U. 2-1/2023

la residenza, con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII, nel circondario di altro Tribunale e precisamente in [REDACTED]

La normativa dettata dal vigente Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza non concepisce alcuna forma di *vis attractiva* tale superare la previsione dettata dall'art. 27 CCII in tema di competenza territoriale, vieppiù in considerazione del fatto che le masse attive e passive dei due soggetti non sono perfettamente coincidenti;

La domanda presentata in proprio dal sig. Paolo Panchetti deve quindi dichiararsi inammissibile;

L'Azienda Agraria San Nicola S.r.l. Società Agricola non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;

Non constano da parte della suddetta società domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della società;

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, "in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione *ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12* non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio *ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12.*" (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021);

Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato i debitori nella fase della presentazione del ricorso.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile la domanda presentata dal sig. Paolo Panchetti.



N. R.G. P.U. 2-1/2023

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata limitatamente alla **Azienda Agraria San Nicola S.r.l. Società Agricola.**

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore la Dott.ssa Giulia Giachetti;

ORDINA alla società debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della società debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del Liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza alla società debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio della società debitrice;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni della società debitrice e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;



N. R.G. P.U. 2-1/2023

- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 30/11/2023

Il Giudice Relatore

dott. Marco Zinna

Il Presidente

Dott.ssa Eleonora Polidori

